COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 56

del 03/10/223

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO DI VENDITA , SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ASPORTO E ATTIVITA' DI MUSICA.

MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 36 del 07.07.2023

Le disposizioni contenuti nella presente ordinanza hanno efficacia esclusivamente per le sole giornate del 7.10.2023 e 8.10.2023 in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Provvidenza ottobre 2023

IL SINDACO

PREMESSO:

Vista la propria ordinanza n. 36 del 07.07.2023 con la quale viene disciplinato l'orario di vendita, somministrazione alimenti e bevande, asporto e attività di musica nel territorio comunale;

Considerato che per il 7.10.2023 e 8.10.2023 è prevista la festa della Madonna della Provvidenza Ottobre 2023 con inizio alle ore 20,00 del sabato 7.10.2023 e vi sarà più presenza di persone che provengono anche dai paesi vicini che assistono all'evento estivo rimanendo nel nostro territorio fino alle ore notturne;

Che si rende necessario e indispensabile per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio comunale, per tutti gli esercizi di vicinato e all'ingrosso (compresi super mercati etc,) e per le attività di somministrazione alimenti e bevande (ad es. bar le gelaterie, rosticcerie, pub, ristoranti e simili) vietare la vendita di alcolici e dei super alcolici sia in bottiglia che nel bicchiere dalle ore 19,00 e fino alla fine della manifestazione. La bevanda consentita non dovrà superare la gradazione del 5%.

VISTI il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento

del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012,

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTO l'art. 50-7 bis 1 della Legge 267/2000, che stabilisce che in caso di inosservanza delle ordinanze del Sindaco adottate ai sensi del suddetto art.50 comma 7 bis sancisce un'ammenda che va da euro 500,00 a 5000,00;

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio comunale

ORDINA

E' FATTO DIVIETO

Per le giornate 07.10.2023 e 08.10.2023 in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Provvidenza per tutti gli esercizi di vicinato e all'ingrosso (compresi super mercati etc,) e per le attività di somministrazione alimenti e bevande (ad es. bar le gelaterie, rosticcerie, pub, ristoranti e simili) vietare la vendita di alcolici e dei super alcolici sia in bottiglia che nel bicchiere dalle ore 20.00 del sabato compresa la domenica 8.10.2023 .La bevanda non deve superare la gradazione del 5%.

DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli att. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblica, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza:

Il pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

Er consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento in di entre immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

2, 10-2023

San Giovanni Gemini 24.09.2023

M

Il Sindaco
Dr. Custode Zimbardo